

IVA

Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – III° parte

di **Francesco Rizzi**

Fatto salvo quanto fin qui esposto (si vedano le prime due parti del [presente contributo](#)), il **trattamento Iva** delle operazioni di “**vendita a distanza**” (o per corrispondenza) effettuate da un **cedente italiano soggetto passivo** ai fini Iva nei confronti di **acquirenti privati italiani**, appartenenti a un Paese membro della **UE** ovvero ad un Paese **extra UE**, può essere riassunto nella seguente **tabella**:

paese del "cedente" soggetto passivo IVA	paese dell'acquirente privato ("cessionario")	imponibilità IVA	principali adempimenti
Italia	Italia	operazione imponibile IVA in Italia	non c'è l'obbligo di emissione della fattura (se non chiesta dall'acquirente al momento di effettuazione dell'operazione) né di emissione di scontrino o ricevuta fiscale
			obbligo di registrazione dell'operazione nel registro dei corrispettivi (se la fattura non è emessa) o delle fatture emesse (se la fattura è stata emessa)
	paese UE (diverso da Italia)	operazione imponibile IVA in Italia, se nel corso dell'anno l'ammontare delle operazioni poste in essere dal cedente italiano con privati di uno Stato UE <u>non supera</u> la "soglia di protezione" stabilita da quel paese	non c'è l'obbligo di emissione della fattura (se non chiesta dall'acquirente al momento di effettuazione dell'operazione) né di emissione di scontrino o ricevuta fiscale
			obbligo di registrazione dell'operazione nel registro dei corrispettivi (se la fattura non è emessa) o delle fatture emesse (se la fattura è stata emessa)
	paese extra UE	operazione non imponibile ai fini IVA	nel paese UE va effettuata l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale o l'apertura di una stabile organizzazione
			va emessa la fattura con IVA del paese UE
paese extra UE	operazione non imponibile ai fini IVA	sarà necessario provare l'avvenuta esportazione	
		ancorché non obbligatoria, è consigliabile emettere comunque la fattura (non imponibile ex art. 8 D.P.R. n. 633/72) in quanto è un documento ordinariamente richiesto in dogana ai fini dell'esportazione	
		obbligo di registrazione dell'operazione nel registro dei corrispettivi (se la fattura non è emessa) o delle fatture emesse (se la fattura è stata emessa)	

Per quanto riguarda invece le **norme** che entreranno **in vigore dal prossimo 1° gennaio 2020** (in proposito si rammenta che, nonostante dovrebbe attendersi il **recepimento** da parte dell'Italia della **Direttiva UE 2455/2017**, si reputa comunque **opportuno** far cenno a dette **novità**, tenuto conto della **giurisprudenza** comunitaria secondo cui, a determinate condizioni, la **Direttiva** potrebbe essere già direttamente applicata anche in **assenza** di formale atto di **recepimento**), si specifica che esse introdurranno **novità** significative relativamente ai rapporti **B2C** all'interno dei **paesi UE** e alle **importazioni** dai **paesi extra UE**.

Con esclusivo riferimento ai rapporti **B2C** all'interno dei **paesi UE**, tali novità daranno luogo, in sintesi, alle seguenti rettifiche e integrazioni alla disciplina attuale:

- **non** si applicherà più la disciplina delle “**vendite a distanza**” ma si applicherà il **criterio generale** che le operazioni di commercio elettronico indirette saranno **territorialmente rilevanti** nel Paese UE di **destinazione** dei beni (e quindi nel paese in cui risiede l'acquirente privato);
- saranno **eliminate** le attuali “**soglie di protezione**” e sarà introdotta un'**unica soglia** di **€ 10.000,00, comune** a **tutti** gli stati membri, al di sotto della quale le operazioni saranno rilevanti ai fini **Iva** nel Paese del **cedente**;
- se la predetta soglia comune sarà superata **nel corso dell'anno**, si applicherà, a partire da quel momento, il **principio generale** (ovvero tali operazioni si considereranno **territorialmente** rilevanti ai fini **Iva** nel Paese UE di **destinazione** dei beni);
- i cedenti potranno **optare** per la procedura semplificata **MOSS** (procedura ad oggi in uso per il **commercio elettronico “diretto”** che **evita** al cedente di **identificarsi** nel paese dell'acquirente e che gli consente, mediante la trasmissione di specifiche **dichiarazioni Iva trimestrali**, di effettuare i versamenti dell'imposta del proprio Paese).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >